



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 54/15**  
Lussemburgo, 13 maggio 2015

Sentenze nelle cause T-511/09 e T-162/10  
Niki Luftfahrt GmbH / Commissione

## **Il Tribunale respinge i ricorsi della compagnia aerea Niki Luftfahrt contro l'acquisizione della Austrian Airlines da parte della Lufthansa e contro l'aiuto alla ristrutturazione concesso dall'Austria alla Austrian**

*Nessuno degli argomenti dedotti dalla Niki consente di rimettere in discussione l'autorizzazione della concentrazione e dell'aiuto, concessa dalla Commissione ad alcune condizioni*

La Austrian Airlines è la maggiore compagnia aerea austriaca<sup>1</sup>. La sua piattaforma principale è l'aeroporto internazionale di Vienna (Austria). Date le difficoltà finanziarie della Austrian Airlines, nel 2008 lo Stato austriaco ha deciso di privatizzarla, vendendo la sua quota di maggioranza pari al 41,56%.

La scelta è caduta sull'offerta della Lufthansa, la maggiore compagnia aerea tedesca, le cui piattaforme sono l'aeroporto internazionale di Francoforte sul Meno (Germania) e l'aeroporto di Monaco di Baviera (Germania)<sup>2</sup>.

Per l'acquisizione delle quote detenute dallo Stato austriaco, l'offerta della Lufthansa prevedeva (i) che la Lufthansa versasse un prezzo di acquisto di EUR 366 268,75, (ii) che la Lufthansa stabilisse un buono di recupero tale da dar luogo, nel caso di ritorno in bonis, ad un pagamento supplementare che poteva arrivare a EUR 162 milioni e (iii) che lo Stato austriaco<sup>3</sup> versasse, mediante una struttura di cartolarizzazione, una sovvenzione di EUR 500 milioni, che sarebbe stata utilizzata per aumentare il capitale della Austrian Airlines.

La Lufthansa ha inoltre lanciato, per le quote fluttuanti della Austrian Airlines, un'offerta pubblica di acquisto, per la quale ha ricevuto dichiarazioni di accettazione superiori alla quantità richiesta. La Lufthansa è stata quindi in grado di acquisire, insieme alla quota dello Stato austriaco, l'85% delle quote della Austrian Airlines.

Con decisioni del 28 agosto 2009 la Commissione ha autorizzato, fatto salvo il rispetto degli impegni proposti dalla Lufthansa e dalla Austrian Airlines, il progetto di acquisizione<sup>4</sup> e, fatto salvo il rispetto di determinati requisiti nonché dell'attuazione integrale del piano di ristrutturazione

<sup>1</sup> La Austrian Airlines garantisce servizi di trasporto aereo regolari di passeggeri e di merci, nonché servizi connessi. Offre collegamenti con 121 destinazioni in 63 paesi, anche tramite accordi di code sharing con altre compagnie aeree. Società da essa controllate sono, in particolare, la Lauda Air e la Tyrolean Airways. Essa detiene inoltre il 22,5% delle quote della Ukraine International Airlines. La Austrian è membro di Star Alliance.

<sup>2</sup> Anche la Lufthansa garantisce servizi di trasporto aereo regolari di passeggeri e di merci, nonché servizi connessi. Nel 2008 la Lufthansa disponeva di 272 aeromobili, con cui ha trasportato 45 milioni di passeggeri verso oltre 200 destinazioni in 85 paesi. La Lufthansa controlla altresì la Swiss International Air Lines Ltd, con base all'aeroporto di Zurigo (Svizzera), la Air Dolomiti, la Eurowings e la sua controllata low cost Germanwings. Inoltre ha recentemente acquisito la British Midlands e la Brussels Airlines. La Lufthansa detiene peraltro il 19% delle quote della Jet Blue, una compagnia low cost attiva negli Stati Uniti. La Lufthansa e la Swiss sono, così come la Austrian, membri di Star Alliance.

<sup>3</sup> Più precisamente la holding pubblica Österreichische Industrieholding AG, con cui lo stato austriaco deteneva la sua partecipazione nella Austrian.

<sup>4</sup> Decisione C (2009) 6690 definitivo, del 28 agosto 2009 (caso COMP/M.5440 – Lufthansa/Austrian Airlines) (GU 2010, C 16, pag. 11); v. anche il comunicato stampa della Commissione [IP/09/1255](http://ec.europa.eu/competition/press/090513_54.htm).

notificato, l'aiuto alla ristrutturazione<sup>5</sup> compreso nel prezzo negativo<sup>6</sup> da corrispondere dalla Lufthansa.

La Niki Luftfahrt GmbH è una società di diritto austriaco con sede a Vienna, che gestisce una compagnia aerea nota come «FlyNiki» o «Niki». Essa opera a partire da Vienna, Linz, Salisburgo, Graz e Innsbruck (Austria), e garantisce voli con destinazioni in tutta Europa e nel Nord-Africa. Al momento della presentazione dei ricorsi, la Niki Luftfahrt era detenuta al 76% dalla Privatstiftung Lauda (fondazione privata Lauda) e al 24% dalla seconda compagnia aerea tedesca, la Air Berlin.

La Niki Luftfahrt ha presentato dinanzi al Tribunale dell'Unione europea ricorsi per ottenere l'annullamento delle decisioni di approvazione della Commissione<sup>7</sup>.

Con le sue odierne sentenze **il Tribunale respinge tali ricorsi**. Secondo il Tribunale, nessuno degli argomenti dedotti dalla Niki Luftfahrt consente di rimettere in discussione le due decisioni della Commissione.

In particolare, la Niki Luftfahrt non è riuscita a confutare la constatazione della Commissione secondo cui la compatibilità dell'acquisizione della Austrian Airlines da parte della Lufthansa con il diritto della concorrenza dell'Unione faceva sorgere seri dubbi solo per i collegamenti Vienna-Stoccarda, Vienna-Colonia-Bonn, Vienna-Monaco di Baviera e Vienna-Francoforte sul Meno (collegamenti tra l'Austria e la Germania), nonché per il collegamento Vienna-Bruxelles (collegamento tra l'Austria e il Belgio). Allo stesso modo, la Niki Luftfahrt non è riuscita a dimostrare che gli impegni proposti dalla Lufthansa e dalla Austrian Airlines non fossero sufficienti a dissipare tali dubbi. Detti impegni miravano a ridurre gli ostacoli all'ingresso e a facilitare l'ingresso di uno o più nuovi operatori o l'espansione di concorrenti già presenti sui suddetti collegamenti, in particolare tramite la messa a disposizione di bande orarie.

Inoltre la Niki Luftfahrt non è nemmeno riuscita a dimostrare che la Commissione abbia errato nel constatare che l'aiuto di Stato in favore della Austrian Airlines, incluso nel prezzo negativo da corrispondere da parte della Lufthansa, era compatibile, in quanto aiuto alla ristrutturazione, con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato. Tale aiuto mirava a garantire la riduzione dell'indebitamento della Austrian Airlines e faceva parte di un piano di ristrutturazione finalizzato a garantire il ripristino della sua redditività a lungo termine.

---

**IMPORTANTE:** Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

**IMPORTANTE:** Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.*

*Il testo integrale delle sentenze [T-511/09](#) e [T-162/10](#) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582*

---

<sup>5</sup> Decisione 2010/137/CE, Aiuto di Stato C 6/2009 (ex N 663/08) – Austria Austrian Airlines – Piano di ristrutturazione (GU 2010, L 59, pag. 1); v. anche il comunicato stampa della Commissione [IP/09/1256](#).

<sup>6</sup> La Commissione ha ritenuto che il prezzo di acquisto pagato dalla Lufthansa come corrispettivo delle quote detenute dallo Stato austriaco nella Austrian corrispondesse a un prezzo negativo, in quanto risultava dalla differenza tra, da un lato, l'importo della sovvenzione versata a favore della Austrian e, dall'altro, l'importo del buono di recupero nonché quello versato per l'acquisizione di tali quote. Secondo la Commissione, detto prezzo negativo corrispondeva al prezzo di mercato e non poteva quindi essere considerato a tale titolo un aiuto a favore della Lufthansa. Tuttavia doveva essere considerato un aiuto di Stato per il fatto, in particolare, che il fallimento della Austrian, il cui costo sarebbe stato pari a zero per lo Stato, avrebbe rappresentato un'opzione più vantaggiosa per quest'ultimo rispetto alla vendita a un prezzo negativo della sua partecipazione.

<sup>7</sup> La Commissione è stata sostenuta nell'ambito di questi due procedimenti dall'Austria, dalla Lufthansa e dall'Österreichische Industrieholding, nonché, nel procedimento T-511/09, dalla Austrian.